

Capo II Valutazione di incidenza dei piani

Art. 18

Procedura per la valutazione di incidenza dei piani

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, sono sottoposti a valutazione di incidenza gli strumenti di pianificazione urbanistica o che presentino effetti equivalenti e i piani previsti dalla legislazione provinciale di settore, ivi inclusi i piani agricoli/forestali e i piani faunistici e le loro varianti.

2. L'autorità competente effettua la valutazione di incidenza sulla base dello progetto di piano, della relazione di incidenza, redatta secondo il modello previsto dall'allegato C e sottoscritta da un professionista laureato in discipline ambientali o forestali ed abilitato ai sensi della vigente normativa nonché dei relativi elaborati tecnici dai quali risulti la descrizione degli interventi riferibili ai siti o alle zone interessate, anche mediante cartografia di dettaglio nonché l'indicazione di eventuali altri vincoli presenti sull'area interessata (idrogeologico, paesaggistico, zone di protezione della fauna e di ripopolamenti faunistici).

3. Ove non già previsto dalla legge provinciale di settore, il deposito dello progetto di piano è reso pubblico a cura del proponente mediante avviso all'albo del comune o dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni; entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, gli interessati possono presentare osservazioni all'autorità competente.

4. Il parere previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge provinciale è reso dalla struttura provinciale competente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione prevista dal comma 2.

5. Se la valutazione di incidenza riguarda i piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione, previsti dall'articolo 57 della legge provinciale, per l'acquisizione dei pareri della struttura provinciale competente e dell'ente di gestione del parco interessato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, e dell'articolo 57, comma 4, della legge provinciale, l'autorità competente all'approvazione dei medesimi indice una conferenza di servizi; alla conferenza, ove ritenuto necessario, possono essere invitate altre strutture provinciali.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il provvedimento di approvazione del piano contiene la valutazione di incidenza.

7. La valutazione di incidenza del piano individua i progetti di attuazione del medesimo per i quali non è richiesta un'ulteriore valutazione d'incidenza.

Capo III Norme di coordinamento

Art. 19

Rapporti con la valutazione di impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica

1. La valutazione d'incidenza dei progetti è compresa nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) o nel provvedimento di verifica, disciplinati dalla legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28 (*Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di*

tutela dell'ambiente) e dal relativo regolamento di esecuzione. Nell'ambito di tale procedura la struttura provinciale competente rilascia il parere previsto dall'articolo 39, comma 2, lettera a) della legge provinciale.

2. La valutazione di incidenza dei piani che possono avere incidenze significative sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/42/CE, è compresa nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS), secondo quanto stabilito nelle disposizioni regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (*Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario*).

3. Nei casi indicati dal comma 1, la relazione di verifica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. (*Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"*), e lo studio di impatto ambientale, previsto dall'articolo 3 della legge provinciale n. 28 del 1988, comprendono anche la relazione di incidenza prevista dall'articolo 17 comma 1, lettera b).